

Regolamento per la prova finale di Laurea

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami di laurea per i Corsi di Laurea Triennali, Magistrali e a Ciclo Unico

2 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. All'esame di laurea sono ammessi gli studenti che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) siano, alla data dell'esame, in regola con la propria posizione amministrativa;
- b) abbiano sostenuto con esito positivo tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi e, laddove previsto, abbiano svolto le attività di tirocinio;
- c) abbiano rispettato quanto indicato dal Regolamento per l'Assegnazione e per lo Svolgimento dell'Elaborato Finale.

3 - COMMISSIONE D'ESAME

1. Per la discussione degli elaborati previsti per la laurea, la Commissione d'esame è composta da professori ordinari, associati e ricercatori universitari della Facoltà, nonché da docenti che abbiano incarichi di docenza nella Facoltà. Potranno essere invitati anche i tutori disciplinari.

2. In casi eccezionali e giustificati possono far parte della Commissione anche docenti di altre Facoltà.

3. In conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione della prova finale, nominata dal Rettore, è composta di norma da 7 membri (con un minimo di 4 membri per i Corsi di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico e di 3 membri per i Corsi di Laurea) ed è presieduta da un docente individuato dal Rettore, scelto tra i professori di ruolo della Facoltà e, in casi eccezionali, anche tra i docenti che abbiano incarichi di docenza nella Facoltà.

4 - SVOLGIMENTO DELL'ESAME

1. La prova finale dell'esame di Laurea Magistrale o Ciclo Unico consiste nella discussione orale di un elaborato scritto.

2. La prova finale dell'esame di Laurea consiste nella redazione di un elaborato scritto.

5 - VOTO FINALE

1. Il voto finale è espresso in centodecimi ed è assegnato considerando sia il curriculum degli studi che la prova finale.

2. L'attribuzione di un punteggio al curriculum degli studi è effettuata considerando la media dei voti ottenuti negli insegnamenti previsti dal piano di studi, pesata proporzionalmente al numero di crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento; nel caso di insegnamenti convalidati, verrà considerata la votazione conseguita nella precedente carriera universitaria.

3. Con riferimento all'esame finale di Laurea Magistrale o a Ciclo Unico, l'attribuzione di un punteggio alla prova finale (compreso tra 0 e 8) è effettuata dalla Commissione che tiene in considerazione:

- a) il punteggio proposto dal relatore;
- b) gli elementi oggettivi posti all'attenzione della Commissione;
- c) l'esito della discussione dell'elaborato.

4. Con riferimento all'esame finale di Laurea, l'attribuzione di un punteggio alla prova finale (compreso tra 0 e 6) è effettuata dalla Commissione che tiene in considerazione:

- a) il punteggio proposto dal relatore;
- b) gli elementi oggettivi posti all'attenzione della Commissione;
- c) la qualità dell'elaborato redatto 5. Il voto finale è costituito dalla somma del punteggio attribuito al curriculum studiorum con il punteggio attribuito alla prova finale.

6. Nel caso in cui la somma di cui al punto precedente abbia come risultato un numero decimale, il voto finale è determinato arrotondando al numero intero più prossimo ovvero, nell'esclusivo caso in cui la parte decimale sia pari a 50, all'intero superiore.

7. Nell'esclusivo caso in cui dalle operazioni precedenti, e al netto di qualsiasi arrotondamento, la votazione finale superi ampiamente il punteggio di 110, la Commissione, all'unanimità, può assegnare la lode.

6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Fino all'entrata in vigore del Regolamento per l'Assegnazione e per lo Svolgimento dell'Elaborato Finale, il requisito descritto dalla lettera c) del comma primo dell'articolo 2 è soddisfatto qualora:

- a) lo studente depositi il titolo dell'elaborato finale sei mesi prima rispetto alla data dell'esame di laurea;
- b) lo studente presenti la domanda di ammissione entro il trentesimo giorno anteriore rispetto alla data dell'esame di laurea;
- c) il docente relatore autorizzi lo studente a sostenere l'esame di laurea; tale autorizzazione dovrà essere conseguita di norma almeno entro il settimo giorno precedente rispetto alla data dell'esame di laurea.

7 – LAUREA ALLA MEMORIA

1. La Laurea alla memoria può essere conferita agli studenti universitari, dell'Università Telematica e-Campus, iscritti ad un Corso di Laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a ciclo unico e deceduti prima del completamento del percorso di laurea.

2. Possono richiedere il conferimento della Laurea alla memoria i familiari degli studenti deceduti, o altri soggetti vicini agli stessi, inviandone richiesta al Coordinatore del Corso di Laurea, ovvero al Comitato Tecnico Ordinatore, oppure al Consiglio di Amministrazione o ad uno dei suoi membri.

3. La Laurea alla memoria è conferita con Decreto Rettorale, su proposta del Comitato Tecnico Ordinatore, previo parere non vincolante del Consiglio del Corso di Laurea.

4. L'Ateneo può prevedere, se condivisa dai familiari, una celebrazione per il conferimento del suddetto titolo.

5. Per il conferimento della Laurea alla memoria non è richiesta nessuna tassa aggiuntiva e/o contributo.